

Stop al penale per chi paga

Causa speciale di non punibilità per i reati di omesso versamento dell'Iva, delle ritenute certificate e di indebita compensazione. Purché si versi, anche a rate

Termini estesi fino a prima della pronuncia in secondo grado per fruire della causa di non punibilità per i reati relativi agli omessi versamenti di ritenute e Iva e alla indebita compensazione di crediti d'imposta non spettanti, allineati alle tempistiche di pagamento previste dalle singole disposizioni introdotte dalla tregua fiscale con la legge di Bilancio 2023.

Questa è la modifica introdotta con l'articolo

23 del decreto legge 34/2023, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* lo scorso giovedì, con cui il governo ha modificato la causa di non punibilità per i reati tributari in precedenza indicati. La norma, peraltro, deve essere letta di pari passo con le modifiche apportate dallo stesso decreto agli artt. 17 - 22.

Ripa - Lattanzi a pag. 6

È quanto prevede l'art. 23 del decreto legge n. 34/2023 in Gazzetta ufficiale del 30 marzo

Non punibilità a maglie larghe Debiti tributari: più tempo per regolarizzare i versamenti

Pagina a cura

DI GIUSEPPE RIPA

E ALESSANDRO LATTANZI

Termini estesi fino a prima della pronuncia in secondo grado per fruire della causa di non punibilità per i reati relativi agli omessi versamenti di ritenute e Iva e alla indebita compensazione di crediti d'imposta non spettanti, allineati alle tempistiche di pagamento previste dalle singole disposizioni introdotte dalla tregua fiscale con la legge di bilancio 2023.

Questa è la modifica introdotta con l'articolo 23 del decreto legge n. 34/2023, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 76 lo scorso giovedì, con cui il governo ha modificato la causa di non punibilità per i reati tributari in precedenza indicati, rispetto a quella prevista nel comma 1, art. 13 del dlgs 74/2000. La norma, peraltro, deve essere letta di pari passo con le modifiche apportate dallo stesso decreto agli artt. 17-22.

In particolare, la previgente norma, relativamente ai reati di cui agli omessi versamenti di ritenute (art. 10-bis), dell'Iva (art. 10-ter) e alla indebita compensazione di crediti d'imposta non spettanti (co. 1, art. 10-quater), prevede che non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interes-

si, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

Tra le procedure previste per la regolarizzazione del debito giova citare la recente sentenza della Cassazione n. 10730 del 14 marzo scorso, la quale ha ricompreso anche la rottamazione ter negli strumenti a disposizione del contribuente per chiudere il suo debito con il fisco, con riflesso benevolo nel penale.

Tuttavia, il pagamento integrale di quanto dovuto incontrava un limite temporale ben preciso, ossia doveva essere effettuato entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; se il debito era in fase di estinzione, in quanto oggetto di rateizzazione, ai sensi del co. 3, art. 13 poteva essere dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo, con facoltà del giudice di prorogare per una sola volta detto termine, per non oltre tre mesi.

In sostanza, se il piano di rateizzazione si estendeva oltre il termine dell'udienza fissata per l'apertura del dibattimento, o addirittura anche oltre la possibile duplice proroga di complessivi sei mesi, al contribuente non restava che sperare nel rinvio dell'udienza, oppure anticipare i pagamenti per usufrui-

re della non punibilità ed evitare la reclusione da sei mesi a due anni.

Ne conseguiva che la speranza si agganciava alla presenza di disponibilità immediatamente utilizzabili per far fronte al debito residuo; tuttavia, nella prassi non è stato infrequente che i contribuenti, nonostante la volontà di redimersi e rimediare, non abbiano potuto ottemperare a causa dell'elevato ammontare da versare in scadenze ristrette.

Con la nuova previsione normativa, invece, cambia radicalmente la disciplina, poiché i predetti reati non sono ora punibili quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente, secondo le modalità e nei termini previsti all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

E la tempistica per ultimare i pagamenti è notevolmente ampliata, poiché il comma 1 prevede che ciò sarà possibile da effettuare fintanto che non sarà intervenuta la pronuncia della sentenza di appello. In pratica, il beneficio



viene ora esteso anche ai rei condannati in primo grado, per cui non sia divenuta definitiva detta sentenza ed abbiano quindi proposto appello, purché la Corte non si sia pronunciata con sentenza.

In pratica, il contribuente ora potrà sfruttare le norme disposte nella sezione dedicata alla tregua fiscale nella legge di bilancio 2023 le quali, lo si ricorda, consentono di ridurre notevolmente il carico sanzionatorio, o addirittura di azzerarlo nel caso della rottamazione quater, e di rateizzare il pagamento del dovuto fino a 20 o 18 rate trimestrali, a seconda della procedura.

Laddove il contribuente deciderà di adire ad una o più delle citate procedure dovrà dare immediata comunicazione dell'avvenuto versamento delle somme dovute o, in caso di pagamento rateale, del versamento della prima rata all'autorità giudiziaria e, contestualmente, informerà l'Agenzia delle entrate dell'invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale.

Le comunicazioni dell'adesione alle procedure previste dalla tregua fiscale, ovviamente oltre al relativo pagamento integrale o della prima rata, assolvono, dunque, un ruolo fondamentale, poiché in questo caso il processo di merito è sospeso dalla data di ricezione delle predette comunicazioni, sino al momento in cui il giudice è informato dall'Agenzia delle entrate della corretta definizione della procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute.

Proprio il riferimento alla

sospensione del "processo di merito" rafforza la possibilità di usufruire della causa di non punibilità tanto in pendenza di primo grado, quanto di secondo grado, purché, lo si ricorda, non sia intervenuta la pronuncia della sentenza.

Per contro, la stessa Agenzia delle entrate informerà il giudice della eventuale mancata definizione della procedura o dell'intervenuta decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione ed il procedimento riprenderà secondo le ordinarie modalità.

L'autorità giudiziaria, durante il periodo di sospensione, potrà comunque assumere prove nei casi previsti dall'articolo 392 del codice di procedura penale attraverso l'incidente probatorio.

L'introduzione della norma deve essere accolta positivamente, poiché la ratio della stessa, come precisato dal governo, non è stata quella di voler introdurre una sanatoria per i reati commessi attraverso atti fraudolenti, ossia quelli connotati dal dolo di arrecare danno all'Erario, attraverso il compimento di atti che rendono addirittura più difficoltosa l'azione accertatrice, bensì solo quelli per cui i contribuenti hanno dichiarato l'esistenza del debito verso l'erario, ma non hanno poi potuto farvi fronte alle scadenze prestabilite per mancanza di liquidità.

Trattandosi di evasione "dichiarata", ossia, nella stragrande maggioranza dei casi, di impiego della liquidità che sarebbe dovuta confluire nelle casse del fisco, ma che invece è andata a favore del pagamento di dipendenti e fornitori, mal si comprendeva un tale restringimento

temporale; restringimento che, invece, è stato correttamente mantenuto inalterato per i reati più gravi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 del dlgs 74/2000.

Sul punto, per ottimizzare maggiormente il funzionamento della presente novella, sarebbe auspicabile che per il versamento delle rateizzazioni ex art. 36-bis e 54-bis già in essere alla data del 31/12/2022, ove il contribuente può usufruire della riduzione delle sanzioni dal 10 al 3%, l'Agenzia delle entrate eliminasse l'utilizzo del file excel, rendendo invece disponibile un'area appositamente dedicata sul sito internet; peraltro, similmente al funzionamento già presente per la richiesta iniziale di rateizzazione. Invero, attraverso l'attuale modalità di rideterminazione degli ammontari dovuti, incombe sul contribuente tale onere ed è facile immaginare come il margine di commettere errori sia elevato. Così facendo, invece, si permetterebbe ai contribuenti di manlevarsi dalle eventuali problematiche di errata compilazione e, conseguentemente, di evitare di incorrere nella causa di decadenza dalla rateizzazione per mancanza di versamento oltre le soglie della "lieve entità", affidandosi invece ad un servizio di maggiore certezza.

Atteso che tutti i pagamenti delle rate effettuati alla data del 31/12/2022 sono già disponibili all'Agenzia, tale nuova modalità non sembra affatto difficoltosa da attuare, visto che con la rottamazione quater detto meccanismo è pressoché già stato attuato.

— © Riproduzione riservata —

Con la nuova previsione normativa, cambia radicalmente la disciplina, poiché i reati non sono ora punibili quando le violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente, secondo le modalità e nei termini previsti

Le tempistiche a confronto

| La disposizione di cui al co. 1-3, art. 13, dlgs 74/2000 | La nuova norma del decreto bollette (art. 23 dl 34/2023) |
|---|--|
| <p>Il pagamento integrale del debito tributario, comprensivo di imposte, sanzioni ed interessi deve avvenire entro l'apertura del dibattimento di primo grado.</p> <p>Se il debito è in fase di estinzione, in quanto oggetto di rateizzazione, al contribuente può essere dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo, con facoltà del giudice di prorogare per una sola volta detto termine, per non oltre tre mesi</p> | <p>Se il contribuente aderisce ad una delle disposizioni della tregua fiscale, previste dalla Legge di bilancio 2023, il processo è sospeso, al fine di permettere al contribuente di versare quanto dovuto, secondo le scadenze normativamente previste.</p> <p>La sospensione opera a patto che il contribuente informi autorità giudiziaria ed Agenzia delle Entrate del pagamento dell'unica rata ovvero della prima rata e che non sia intervenuta la pronuncia della sentenza di appello.</p> <p>Il processo riprende nel caso in cui il contribuente non abbia pagato l'unica rata ovvero sia decaduto dal piano di rateizzazione</p> |